

PERSONALE ATA - DI SEGUITO UNO SCHEMA RIASSUNTIVO:

- **DELLA SEZIONE “PRECEDENZE” MODELLI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E UTILIZZAZIONE**

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE PRECEDENZE

	DICITURA A SISTEMA	TIPO DI PRECEDENZA
1	Il personale che usufruisce della precedenza prevista per non vedenti dal C.C.N.I.	Personale non vedente Art 18 comma 1 punti I lettera a
2	Il personale che usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati dal C.C.N.I.	Personale emodializzato Art 18 comma 1 punti I lettera b
3	Il personale che usufruisce della precedenza di cui all'art. 18 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I.	Personale con disabilità PERSONALE di cui all'art 21 della legge 104/92 (disabilità anche non grave e rivedibile + invalidità di almeno il 67%)
4	Il personale che per motivi di salute ha necessità di cure di cui all'art. 18 comma 1 punto III lettera e) del C.C.N.I. effettuabili solo nel comune di...	Personale che necessita di cure continuative
6	Il personale che usufruisce della precedenza di cui all'art. 18 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I.	Personale con disabilità PERSONALE anche rivedibile di cui all'art 33 comma 6 della legge 104/92 (legge 104 con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 a prescindere da un eventuale grado di invalidità)
7	Il personale che usufruisce della precedenza di cui all'art. 18 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I.	Assistenza al figlio disabile grave anche rivedibile (art. 3 comma 3 legge 104/92)
8	Il personale che usufruisce della precedenza di cui all'art. 18 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I.	Assistenza al coniuge o a parte dell'unione civile/convivente di fatto disabile grave anche rivedibile (art. 3 comma 3 legge 104/92)

9	Il personale che usufruisce della precedenza di cui all'art. 18 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I.	Assistenza al genitore disabile grave anche rivedibile (art. 3 comma 3)
10	Il personale che usufruisce della precedenza di lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 6 anni	Figli < di 6 anni (fino al 31/12/23)
11	Il personale che usufruisce della precedenza di lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 12 anni	Figlio < ai 12 anni (fino al 31/12/23) <u>SOLO PER INTERPROVINCIALE</u>
12	Il personale che usufruisce della precedenza di cui all'art. 18 comma 1 punto IV lettera n) del C.C.N.I.	Precedenza per unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità (anche rivedibile) abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o di affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.
13	Il personale che usufruisce della precedenza di cui all'art. 18 comma 1 punto V lettera o) del C.C.N.I.	il personale dichiarato inidoneo a svolgere mansioni nel proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo e che chiede l'utilizzazione nella scuola di precedente utilizzazione
14	Il personale che usufruisce della precedenza di cui all'art. 18 comma 1 punto VI lettera p) del C.C.N.I.	Coniuge convivente del personale militare trasferito d'ufficio
15	Il personale che usufruisce della precedenza di cui all'art. 18 comma 1 punto VII lettera q) del C.C.N.I.	Personale richiamato a ricoprire cariche pubbliche
16	Il personale che usufruisce della precedenza di cui all'art. 18 comma 1 punto VIII lettera r) del C.C.N.I.	Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale <u>SOLO PER INTERPROVINCIALE</u>

Assistenza al familiare disabile - novità

Le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria riferite **al punto IV del CCNI**, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza es.

- “uno dei fratelli o delle sorelle”,
- “solo figlio/figlia”,
- “unico parente o affine entro il secondo grado”

vanno riferite **a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali**, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità.

Per cui, il personale interessato non dovrà più allegare al modulo domanda eventuali dichiarazioni di altri familiari da cui si evince la situazione di esclusività o unicità all'assistenza del personale richiedente la precedenza.

Suggerimenti su come indicare le preferenze nel modulo domanda di assegnazione/utilizzazione se si fruisce di una delle precedenze indicate nell'art. 18 CCNI e riportate nello schema precedente

È **obbligatorio** indicare **come prima preferenza** nel modulo-domanda **almeno una scuola che si riferisca al comune in cui si ha diritto a fruire della precedenza.**

- se si indicano solo singole scuole riferite al comune di riferimento, non è obbligatorio “chiudere” la sezione delle preferenze con il codice sintetico del comune di precedenza;
- se, invece, tra le preferenze si vogliono indicare altre scuole/codici sintetici di altri comuni, in questo caso è **obbligatorio** l'indicazione dell'intero codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) in cui si esercita la precedenza.

Attenzione: La mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di riferimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione, senza diritto di precedenza.

Fanno però eccezione le seguenti precedenze:

- **n. I (non vedenti/emodializzati);**
- **n. III lettera art. 21 legge 104/92** (personale con certificazione di handicap, anche non grave, e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950).

Per tali precedenze **non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all'interno del modulo domanda** (es. non è obbligatorio, in nessun caso, esprimere il codice del comune).

Per la precedenza n. IV inoltre, l'indicazione obbligatoria delle scuole/comune di assistenza non è prevista neanche **per i genitori che richiedono la precedenza per figli fino a 6 anni o superiore a 6 fino ai 12 anni** (resta ovviamente necessario avere il diritto a presentare domanda e quindi rientrare in uno dei motivi di cui all'art. 17 del CCNI)